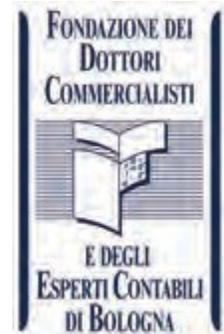
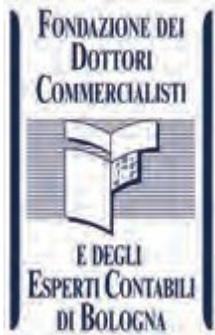


Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista in Pesaro



Sport dilettantistico: profili gestionali e fiscali

Le collaborazioni di lavoro in ambito sportivo dilettantistico: aspetti civili e fiscali

Bologna, 31 maggio 2013

- **nell'ambito delle attività sportive operano 25mila Enti, 80mila società affiliate al CONI e 155mila impianti;**
- **i lavoratori impegnati in attività connesse allo sport sarebbero oltre 600mila.**
- **Di questi solo 50mila sono dipendenti secondo CCNL**

Inchiesta NIdiL - CGL

18/02/2008

- Sono lavoratori professionalizzati e operano spesso in maniera esclusiva nel settore dello sport come fonte principale di guadagno (68%)
- Tuttavia subiscono una condizione contrattuale di diffusa precarietà (47%) o addirittura di lavoro nero (37%), con nessuna garanzia di reddito o di sicurezza sul posto di lavoro. Insomma l'84% è precario o lavora in nero.
- Ciò significa: stipendi molto bassi (inferiori ai 15mila euro lordi annui), niente pensione né prestazioni di tutela quali malattia, maternità o infortunio.

CONSIDERAZIONI

1. In ambito sportivo l'inquadramento dell'istruttore come **dipendente è l'eccezione;**
2. Esigenze di carattere organizzativo e di equilibrio economico dei gestori portano a privilegiare il **rapporto professionale/sportivo dilettantistico;**
3. **Inquadramento professionale NON E' precariato;**
4. **Rapporto sportivo dilettantistico NON E' lavoro nero;**

Sport professionistico



Settori dichiarati tali nell'ambito delle seguenti Federazioni Sportive Nazionali: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro, (motociclismo ed equitazione)

Sport dilettantistico



Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni

Attività motorie e promozionali



Palestre e piscine private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, pre-parto, etc.

SOGGETTI GIURIDICI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO

OPERATORI COMMERCIALI

- **Impresa commerciale** (D.I. – SNC – SRL) operante nel settore dello sport quale gestore di impianti sportivi;
- **Impresa commerciale** (D.I. – SNC – SRL) operante nel settore dello sport inteso **come servizi alla persona**;

OPERATORI SPORTIVI

- **Società professionistica sportiva** ex L. 81/1991;
- **Associazione Sportiva Dilettantistica** con o senza personalità giuridica;
- **Società Sportiva Dilettantistica di capitali (Srl) senza finalità di lucro** o cooperativa, costituita ai sensi dell'art. 90, c. 18, L. 289/2002

Al variare della natura del soggetto committente (datore di lavoro) e delle modalità di svolgimento dell'attività sportiva (profit o non profit) possono variare la forma del contratto di lavoro e/o di collaborazione, l'inquadramento del lavoratore e la gestione previdenziale di riferimento (INPS gestione artigiani – INPS gestione separata o INPS «ex ENPALS»);

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO E DI COLLABORAZIONE NELLO SPORT

**PRESTAZIONI DI LAVORO
IN AMBITO SPORTIVO
PROFESSINISTICO E
COMMERCIALE**



**ESCLUSIVAMENTE A TITOLO
ONEROSO**

**PRESTAZIONI DI LAVORO E
COLLABORAZIONI IN
AMBITO SPORTIVO
DILETTANTISTICO**



**A TITOLO
GRATUITO**



**A TITOLO
ONEROSO**

LEGGE 91/81 ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo **oneroso** con carattere di **continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la **qualificazione** dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal **CONI** per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

LEGGE 91/81 ARTICOLO 3 PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di **lavoro subordinato**, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di **lavoro autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla subordinazione gerarchica ma all'**intensità del rapporto**

- non esiste nell'ordinamento giuridico una definizione di sport dilettantistico, che va individuata «per esclusione»
- E' DILETTANTISTICA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA CHE NON E' DISCIPLINATA QUALE SPORT PROFESSIONISTICO AI SENSI DELLA L. 91/81
- Tutte le altre discipline e attività sportive e, nell'ambito delle F.S.N. che hanno disciplinato l'attività professionistica, le attività sportive di livello inferiore non professionistico sono qualificabili attività sportive dilettantistiche anche in presenza di erogazioni di compensi significativi (c.d. "professionisti di fatto")
- **In tali situazioni i rapporti di lavoro e le collaborazioni retribuite vanno inquadrati nello schema degli ordinari rapporti lavorativi o, verificandosi determinate condizioni, quali prestazioni sportive dilettantistiche**

LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Non sono una forma di lavoro "tipizzato";
- Non costituiscono un rapporto di lavoro – art. 67, c. 1 , TUIR: " sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente" per questo motivo INPS e INAIL, e, da ultimo, ENPALS, hanno chiarito che non sono soggette a contribuzione previdenziale
- Trovano origine in norme tributarie – L. 133/1999 – L. 342/2000;
- La CAUSA del contratto (di collaborazione sportiva) non è di natura sinallagmatica (corrispettività della prestazione) ma di natura associativa.

Le collaborazioni volontarie gratuite

- costituiscono un requisito essenziale nell'ambito del volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266);
- negli altri settori (compreso lo sport dilettantistico) valgono le regole generali:
 - ❑ la norma è rappresentata dal rapporto di lavoro retribuito;
 - ❑ la prestazione gratuita, ammissibile e compatibile con lo sport dilettantistico e con il rapporto associativo, deve essere provata;

REQUISITI

- Assenza scopo di lucro del beneficiario della prestazione;
- Previsione statutaria + deliberazione C.D;
- Opportuna qualifica di socio del prestatore d'opera;
- Dichiarazione sottoscritta dalle parti;
- Caratteristiche effettive della prestazione:

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

- ❑ Motivazione finalizzata al perseguimento scopi associativi;
- ❑ Assenza vincoli e subordinazione gerarchica;
- ❑ Assunzione responsabilità prestatore

DICHIARAZIONE DEL VOLONTARIO

Al Consiglio Direttivo della A.S.D. _____

Il sottoscritto _____ in qualità di socio di codesta associazione

DICHIARA

- di essere disponibile a svolgere, compatibilmente con i propri impegni personali e, quindi, con modalità e tempi da concordare volta per volta, attività di collaborazione in relazione agli scopi istituzionali dell'associazione;
- di essere disponibile a svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione;
- **di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione.**

Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In fede, luogo, li.....

il socio _____

Le collaborazioni volontarie gratuite

- No libri lavoro no comunicazioni ad enti;
- Nessun obbligo fiscale;
- Nessun obbligo previdenziale, salvo "pericolo" ENPALS su minimale contributivo giornaliero (€ 47,03 pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari a € 495,43 mensili)
- Copertura assicurativa: obbligatoria se tesserati ex art. 51 L.289/02 - opportuna se non tesserati ;
- Rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;

PROBLEMA ENPALS - CIRCOLARE N. 20 DEL 04/06/2002 sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti

- "...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
- sul punto la giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
- pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.

- **Lavoro subordinato** – art. 2094 c.c.
- **Lavoro autonomo (P.IVA)** – art. 2222 c.c.
- **Contratti a progetto e CO.CO.CO.** - D. Lgs 276/2003 (Legge Biagi) + art. 409 c.p.c.
- **Prestazioni d'opera occasionale** – D. Lgs 276/2003
Prestazioni d'opera occasionale di tipo accessorio – D. Lgs 276/2003
- **Associazione in partecipazione** – art. 2549 c.c. + D. Lgs 276/2003
sulle tipologie lavorative sopra esposte è recentemente intervenuta la C.D. «riforma Fornero»
- **Prestazioni sportive dilettantistiche e CO.CO.CO. «amministrativo gestionali** - art. 67, c.1, lett. m) T.U.I.R.

LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi

se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

lett. m) :

- *Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i **compensi** erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;*
- ***I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.*

IL PROBLEMA

- ❑ Corretto inquadramento del rapporto lavorativo;
- ❑ Limiti dell'autonomia contrattuale;
- ❑ Diritto dei lavoratori ad avere una tutela previdenziale ed assistenziale (art. 38 costituzione);
- ❑ Sostenibilità economica da parte del settore sportivo dilettantistico;
- ❑ Particolarità della normativa ENPALS;
- ❑ Problemi per lo sportivo dilettante a livello di giustificabilità fiscale della capacità di spesa e di "rating" bancario (mutui/finanziamenti)

**Ministero del Lavoro (comunicazione del 16 luglio
1987)**

- Mancata imposizione di un orario stabilito
- Compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni
- Assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari
- Libera scelta da parte (del docente) delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti
- Volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione

circ. INPS N. 58/1997 E 108/2000:

- ❑ volontà dei contraenti diretta ad escludere qualsiasi vincolo di subordinazione;
- ❑ mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito da parte del committente;
- ❑ compenso commisurato alla professionalità, al lavoro prestato con riferimento alle singole prestazioni ed all'utilità dell'opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto;
- ❑ assenza di vincoli e sanzioni disciplinari;
- ❑ libera scelta delle modalità di effettuazione delle prestazioni, assunzione degli oneri relativi all'esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima.
- ❑ Presenza in capo al lavoratore autonomo di un'organizzazione imprenditoriale, anche in termini minimi e del rischio economico attinente l'esercizio dell'attività lavorativa.

LAVORO AUTONOMO

- Art. 53 TUIR: esercizio abituale anche se non esclusivo di attività di lavoro autonomo;
- Organizzazione autonoma – assenza di subordinazione;
- Assunzione del rischio economico;
- Pluralità di committenti;
- Abitualità/continuità dell'attività professionale e/o imprenditoriale;
- Determinazione del compenso/corrispettivo su base contrattuale;

POSIZIONE ENPALS – CIRC.RE N. 13/2006

- Possesso di specifiche conoscenze tecniche;
- Attività **ABITUALE** cioè ripetitiva - stabile - sistematica anche se non esclusiva;
- Committenza plurima, effettiva o potenziale;
- Compenso non marginale (> € 4.500,00)

Sportivi dilettanti:

- Esenzione IRPEF se compensi < € 7.500,00
- Se compensi > 7.500 ritenuta IRPEF 23% + addizionale regionale 1,23% + addizionale comunale ??(Ris. 106/E 11/12/2012)
- Nessun obbligo previdenziale
- No assoggettamento ad IVA
- No assoggettamento ad IRAP (art, 90, c. 10, L. 289/2002)
- Nessun adempimento richiesto dalla legislazione sul lavoro
- Comunicazione preventiva ai Centri per l'Impiego solo per co.co.co amministrativo - gestionali

Collaboratori NON sportivi dilettanti

- ❑ Aliquota contributiva ENPALS: 33% + INPS 5,17% per prestazioni assicurative ed assistenziali se lavoratori dipendenti;
- ❑ + Assoggettamento a ritenuta IRE (20% se professionista o aliquota progressiva se dipendente/collaboratore);
- ❑ + IVA 21% se libero professionista (salvo regimi speciali);
- ❑ + Adempimenti ENPALS (agibilità/dichiarazioni mensili e trimestrali)
- ❑ + Adempimenti legislazione lavoro (Libro Unico/ Comunicazione Preventiva/busta paga etc)

art. 409 c.p.c. + art. 61 D. Lgs. 276/2003

- Progetto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo;
- No mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;
- Continuità nel tempo – durata legata al progetto;
- Assenza subordinazione – no vincolo gerarchico;
- Collaborazione e Coordinamento con il committente;
- Assenza mezzi propri organizzati del collaboratore – inserimento nell'organizzazione economica del committente;
- Assenza rischi per il collaboratore;
- Retribuzione prestabilita e – solitamente – periodica, proporzionato a quantità e qualità del lavoro prestato – minimi CCNL figure simili;
- Prestazione non rientrante nell'oggetto della professione del collaboratore.

ART. 61 D. Lgs 276/2003 (L. BIAGI)

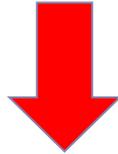
- esclusione dall'obbligo del progetto per i rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa rese a **fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a FSN/EPS riconosciute dal CONI e disciplinate dall'art. 90 L. 289/2002**

ATTENZIONE:

- Se il collaboratore svolge l'attività in ambito NON ISTITUZIONALE (es. BAR o altra attività commerciale) non opera l'esclusione dall'obbligo del progetto;
- IDEM c.s. se ASD o SSD non è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI

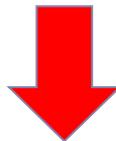
Art. 61 D.Lgs. 276/2006 – LEGGE BIAGI

**Attività di co.co.co rese e utilizzate ai fini istituzionali
in favore delle società ed associazioni sportive
dilettantistiche**



NO CONTRATTO A PROGETTO

**Attività di collaborazione NON ISTITUZIONALI
(inerenti l'attività commerciale dell'ASD)**



CONTRATTO A PROGETTO

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Esclusione per rapporti di lavoro dipendente e libero professionali;
- Individuazione dei soggetti eroganti;
- Individuazione dei soggetti che possono percepire compensi trattamento fiscale agevolato;
- Individuazione delle tipologie di attività (esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica);
- Individuazione delle tipologie di compenso agevolate

Art. 67– comma 1– lett. m) TUIR

*Le indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati **nell'es. diretto di attività sportiva dilettantistiche** da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia **riconosciuto (dal CONI)**"*

- ***I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche."***

“esercizio diretto di attività sportiva dil.ca”**(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)**

- ⑩ *Con l'espressione esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica si è voluto ricondurre nel regime agevolato i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a quei soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione*
- Sono compresi i dirigenti dell'associazione che presenziano direttamente alla manifestazione sportiva consentendone di fatto il regolare svolgimento*
 - Figure dirigenziali non retribuite in base a norme interne*
ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva

Art 35 D.L. 207/2008 c.d. Milleproroghe

"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche', contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

GLI ISTRUTTORI SPORTIVI **POSSONO** ASSUMERE LA QUALIFICA DI "SPORTIVO DILETTANTE"

Soggetti percettori (Persone fisiche)

1. Soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
 - Atleti
 - Allenatori e tecnici
 - Dirigenti accompagnatori
 - Giudici di gara
 - Commissari
2. Istruttori sportivi (art. 35 milleproroghe)
3. Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non professionale per prestazioni di carattere amministrativo – gestionale a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

Circ. Ag. Entrate 21/E del 22/04/2003 (a commento dell'art. 90 L. 289/2002):

"Il carattere amministrativo - gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente"

possono beneficiare dell'agevolazione in caso di svolgimento non professionale dell'attività:

- Personale di segreteria (tenuta contabilità – raccolta iscrizioni etc.);
- Direttori sportivi (?);
- Istruttori sportivi(???) – casistica ridotta dopo art. 35 «milleproroghe»);

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI**Circ. Ag. Entrate 21/E 2003**

“in quanto contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere caratterizzati da:

- Assenza del vincolo di subordinazione
 - Continuità nel tempo
 - Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - Coordinamento con il committente
 - Di natura non professionale - la prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore
2. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

**CO.CO.CO AMMINISTRATIVO – GESTIONALI e DI
NATURA ISTITUZIONALE****CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
EX ARTT. 76 E SEGG.TI D. Lgs. 10/9/03 n. 276**

- Valutare opportunità di attivare la procedura nei casi oggetto di potenziale contestazione;

Attività escluse dal regime agevolato

Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell'ambito dell'attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni:

- **di lavoro dipendente**
- **di lavoro autonomo o d'impresa**
- **di sportivi dilettanti in una manifestazione di professionisti**
- **di sportivi professionisti in una manifestazione dilettantistica**
- **a carattere amministrativo gestionale di natura occasionale**

Attività escluse e ipotesi di inquadramento " a rischio" - cfr. anche circ.re ENPALS n. 13/2006 indici di professionalità

- custodi – manutentori - addetti alle pulizie;
- receptionist – addetti al bar;
- segretarie "a tempo pieno" o con orario predeterminato e obbligo di presenza;
- istruttori "titolati" che prestano attività in via esclusiva e con compensi significativi;
- istruttori "titolati" che non svolgono altra attività lavorativa e che prestano attività in favore di più committenti (liberi professionisti);
- dirigenti "non accompagnatori";

Attività correttamente inquadrate

- atleti;
- allenatori e istruttori – anche “titolati” che svolgono in via prevalente altre attività lavorative e collaborano per un numero di ore limitato e con compensi non particolarmente significativi;
- segretarie “co.co.co A/G”, senza obbligo di presenza o orario predeterminato;
- dirigenti accompagnatori delle squadre e dirigenti presenti a referto;

Individuazione delle somme erogate

- Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;
- Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale;
- ***Sono esclusi i rimborsi di spese documentate relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (art.69 co.2 T.U.I.R.).***

RIMBORSI SPESE ESCLUSI DAL COMPUTO

Devono essere:

1. documentati (nota spese con documentazione allegata);
2. Inerenti (per data, luogo e numero di eventi);
3. autorizzati;
4. sono compresi i rimborsi chilometrici (max tabelle ACI);
- 5 per "territorio comunale" si intende quello di residenza dello sportivo (Guida al contribuente n. 1/2007)

SPORTIVI DILETTANTI TASSAZIONE

Compenso annuo	Imponibilità	Ritenuta IRE	Add.le Regionale + comunale
Fino a € 7.500,00	No	-	-
Oltre € 7.500,00 Fino a € 28.158,28	Sì	23% a titolo d'imposta	1,23% + comunale
Oltre € 28.158,28	Sì	23% a titolo d'acconto	1,23% + comunale

**PROBLEMA ADDIZIONALI
RIS.NE 106/E 11/12/2012**

1. Add.le Regionale: Art. 28, c. 1, D.L. 06/12/2011 (salva Italia) ha incrementato le addizionali regionali di base dallo 0,90%% al 1,23% (dubbi su decorrenza e applicabilità generalizzata a sportivi di.ti);
2. Ris. 106: si applicano (da sempre?) anche le addizionali comunali

PROBLEMI:

- a. concettuali: non è addizionale di compartecipazione:
- b. operativi - l'ASD deve verificare:
 - aliquote di ogni singolo comune;
 - fasce di reddito ed esenzione;
 - come si fa a prevedere il reddito?
 - come si operano eventuali conguagli?

CODICI TRIBUTO:

- RITENUTA IRPEF: 1040;
- ADDIZIONALE REGIONALE: 3802;
- ADDIZIONALE COMUNALE: 3846 per acconto;
- ADDIZIONALE COMUNALE: 3847 per saldo;

SPORTIVI DILETTANTI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI (criterio di cassa)

AMMONTARE COMPENSI	PRESENZA ALTRI REDDITI	DICHIARAZIONE
<p style="text-align: center;">Fino a € 7.500,00</p>	<p style="text-align: center;">No SI</p>	<p style="text-align: center;">Mod. UNICO (no 730) Mod 730 o UNICO</p>
<p style="text-align: center;">> 7.500,00 Fino a € 28.158,28</p>	<p style="text-align: center;">No solo lavoro dip.te altri</p>	<p style="text-align: center;">UNICO (no 730) Mod. 730 o UNICO Mod. UNICO</p>
<p style="text-align: center;">Oltre € 28.158,28</p>	<p style="text-align: center;">solo lavoro dip.te altri o nessuno</p>	<p style="text-align: center;">Mod. 730 Mod. UNICO</p>

QUESTIONI PARTICOLARI

- Compensi ad atleti stranieri: stessa disciplina ma problema reperimento C.F. per indicazione su 770 e ritenuta 30% sopra € 7.500
- Compensi < 7.500,00 € e familiare a carico: SI;
- Compensi < 7.500,00 € e ISEE: non vanno indicati;
- Compensi < 7.500,00 € e assegni familiari: vanno considerati nel reddito familiare se > € 1.032,92

SPORTIVI DILETTANTI ADEMPIMENTI DEL PERCIPIENTE

Lo sportivo dilettante, all'inizio del rapporto, ovvero prima di ogni singolo pagamento, deve rilasciare al sodalizio sportivo una dichiarazione con cui attesta di non avere conseguito altri compensi della stessa natura per un ammontare superiore a 7.500 € e di impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento del limite in corso d'anno

Ciò per consentire al soggetto erogante il compenso di applicare le ritenute ove dovute

SPORTIVI DILETTANTI ADEMPIMENTI DEL PERCIPIENTE

Alla Associazione Sportiva Dilettantistica _____
Il/La Sottoscritto/a _____,
sotto la propria responsabilità

Dichiara

ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della Legge n.133 del 13/05/99, così come integrato dalla C.M. n.247/E del 29/12/99 e dall'art. 37, L. n.342 del 21/11/00

di non avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche;

di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo inferiore a € 7.500 (settemilacinquecento/00) e precisamente per un totale di € _____

di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo superiore a € 7.500 (settemilacinquecento/00)

SPORTIVI DILETTANTI ADEMPIMENTI DEL PERCIPIENTE

Il sottoscritto si impegna a comunicare preventivamente, a codesta società/associazione sportiva dilettantistica, all'atto dell'erogazione dei compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m, TUIR, l'ammontare complessivo annuo al momento raggiunto, con particolare riguardo al limite in franchigia di euro 7.500,00 annui. Dichiaro inoltre di essere stato/a informato/a da codesta società/associazione sportiva dilettantistica che, in caso di mancata preventiva comunicazione di cui sopra, per la quale la società/associazione sportiva dilettantistica incorra in sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute a titolo d'imposta o a titolo di acconto, le stesse saranno direttamente imputate a mio carico

SPORTIVI DILETTANTI ADEMPIMENTI DELL'A.S.D.

1. Farsi rilasciare dal collaboratore la dichiarazione di mancato supero del limite esente;
2. Pagare con A/B o altri strumenti tracciabili se il compenso è $> € 516,46$ (art. 25, l. 133/1999) – attenzione ai pagamenti frazionati;
3. Farsi firmare ricevuta in bollo se importo è superiore a € 77,47;
4. Versare le eventuali ritenute (IRPEF 23 % + add.li) operate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
5. Rilasciare a ciascun percettore, entro il 28.02 dell'anno successivo, una certificazione (in forma libera) riepilogativa delle somme erogate (anche se complessivamente $< a € 7.500$);
6. Redigere la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l'ammontare delle somme erogate con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate
7. Redigere, a decorrere dal 01/06/2013, il D.V.R. (non è più consentita l'autocertificazione in presenza di n. collaboratori $< a 10$)

PERCHE' IL MODELLO 770

Gli enti sportivi assumono la natura di sostituti di imposta e quindi devono operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati a terzi e devono indicare nel modello 770 tali compensi, compresi quelli corrisposti agli sportivi dilettanti, anche se inferiori alla franchigia esente

Il motivo è la necessità di controllo, da parte dell'Agenzia Entrate, attraverso i C.F. dei percipienti, in relazione alle eventuali percezioni di compensi "sopra soglia" non assoggettati a ritenuta, anche a seguito di false autocertificazioni

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI CENTRI PER
L'IMPIEGO ex art. 1, c. 1180 Fin.ria 2007**

- NO per sportivi dilettanti «puri» (interpello 22/2010)
- Si per co.co.co, sia «ordinarie» che «amministrativo/gestionali» (Min. lavoro – lettera circolare n. 4726 14/02/2007 + interpello n. 22/2010)

L.U.L. per CO.CO.CO amministrativo-gestionali

- L'adempimento è dovuto (Min. lavoro – vademecum del 05/12/2008 + interpello n. 22/2010;
- Incongruenza con natura di reddito diverso dei compensi;
- Istruzioni mod. Unico quadro RC (approvate con Decreto Ministeriale – fonte di rango superiore a documenti di prassi, vademecum ed interpelli) prevedono che non costituiscono redditi assimilati al lavoro dip.te quelli derivanti da co.co.co A/G

ADEMPIMENTI "INTERNI"

1. Delibera preventiva del C.D. (possibilmente sulla base di bilancio preventivo approvato dall'assemblea) dei compensi da erogare nel corso della stagione sportiva;
2. Affidamento degli incarichi sulla base della deliberazione di cui sopra;
3. Eventuale delega a presidente o direttore sportivo per sottoscrizione nuovi incarichi entro limiti determinati;
4. Sottoscrizione contratto o lettera di incarico con il collaboratore sportivo, dalla quale si evinca la natura sportivo-dilettantistica del rapporto;
5. Ordinata conservazione dei verbali e delle lettere di incarico

PROBLEMA DISTRIBUZIONE INDIRECTA DI UTILI

Ris. 25.1.2007 n. 9/E

Con tale risoluzione l'Agenzia delle Entrate stabilisce la possibilità di corrispondere compensi ai soci per l'attività prestata in qualità di amministratore ovvero di istruttore. Tuttavia, affinché la corresponsione di emolumenti ai soci non possa configurarsi quale distribuzione indiretta di utili, vietata dall'art. 90, co. 18, lett. d), della L. 27.12.2002 n. 289, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 10, co. 6, del DLgs. 4.12.97 n. 460 in materia di ONLUS

PROBLEMA DISTRIBUZIONE INDIRECTA DI UTILI**Art. 10, c. 6, D.Lgs 460/1997**

- lett. b)** costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
- lett. c)** costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali superiori al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.94 n. 645 (art. 37 della Tariffa professionale) per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (ad oggi il compenso massimo è fissato in euro 41.316,55).
- lett. e)** costituisce distribuzione indiretta di utili anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Il limite si applica anche ai compensi erogati ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR (incluso il limite di esenzione di euro 7.500,00)

ADEMPIMENTI

- Applicazione **CCNL** «impianti sportivi e palestre»+ eventuale contratto individuale
- **Assunzione:** comunicazione preventiva centri per l'impiego – comunicazione INAIL;
- **Libri obbligatori:** Libro Unico del Lavoro
- **Retribuzione:** busta paga + TFR + note spese per rimborsi
- **Adempimenti fiscali:** ritenute d'acconto + 770
- **Ente Previdenziale:** ENPALS (+ INPS per contr. Minori) o INPS se attività "non sportiva" (palestra artigiana)
- **Altri Adempimenti:** INAIL - sicurezza lavoro - privacy

ADEMPIMENTI

- **Apertura P. IVA e posizione previdenziale**
- **Emissione di Fattura** da parte del prestatore d'opera
- **Assoggettamento ad IVA** del corrispettivo (non applicazione dell'imposta se in regime "minimi");
- **Adempimenti:** tenuta contabilità, dichiarazione dei redditi, ritenuta d'acconto se prestazione professionale + 770 a carico committente;
- **Ente Previdenziale:** INPS «ex ENPALS» se lavoratore sportivo con committente società sportiva - INPS gestione separata committente privato (Personal Trainer);

- decorrenza: 01/01/2012
- durata: 5 anni o fino al compimento dei 35 anni di età
- requisiti:
 - attività «nuova» – no prosecuzione precedente attività svolta a titolo di dipendente o collaboratore (problema ex sportivi dilettanti);
 - ricavi max € 30.000,00 e beni strumentali max € 15.000,00 nel triennio;
 - assenza di dipendenti o collaboratori;
 - no operazioni con l'estero;

**N.B!! APPLICAZIONE LEGGE FORNERO
CONTRASTO ALLE «FALSE P.IVA»**

LEGGE FORNERO (art. 1, c. 26, L. 92/2012) DISPOSIZIONI CONTRO L'ABUSO DELLE FALSE PARTITE IVA

- Inserimento nuovo art. 69 bis nel D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi);
- Esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della P.IVA, prestazioni inquadrabili come co.co.co o lavoro dipendente, con particolare riferimento al fenomeno della monocommittenza;
- previsioni di ipotesi al cui verificarsi la P.Iva viene "riclassificata" in rapporto di co.co.co e, in assenza di progetto, a rapporto di lavoro dipendente;
- Previsione di deroghe per particolari attività;
- **ATTENZIONE: la riforma non ha abrogato la deroga ex l'art. 61, co. 3, D.Lgs 276/03, che esonera i sodalizi sportivi dilettantistici dall'obbligo del progetto per le attività di co.co.co rese ai fini istituzionali, quindi, anche in caso di riclassificazione della P.IVA in co.co.co non dovrebbe operare il successivo passaggio a rapporto di lavoro dipendente**

LAVORO AUTONOMO

Art. 69 bis D.Lgs. 276/2003

PRESUNZIONI DI RICLASSIFICAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE CON P.IVA IN CO.CO.CO:

La riclassificazione avviene in presenza di **ALMENO DUE** dei seguenti presupposti:

- Collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva > 8 mesi per due anni consecutivi;
- Corrispettivo fatturato al committente (o a soggetti allo stesso riconducibili) sia > 80% dei compensi annui per due anni consecutivi;
- Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro nella sede del committente

Art. 69 bis c. 2 D.Lgs. 276/2003

DEROGHE ALL'OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE:

La presunzione non opera se:

1. La prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato (significativi percorsi formativi o rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività);
2. Reddito annuo del prestatore è $>$ di 1,25 volte il minimale ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui alla gestione artigiani e commercianti (per il 2013 € 18.357,00)

N.B!! LE CONDIZIONI DEVONO VERIFICARSI CONGIUNTAMENTE

CIRC.RE Ministero Lavoro n. 32 /2012 DEROGHE ALL'OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE:

Dimostrazione del possesso di competenze di grado elevato:

- a. Diploma di scuola di 2° grado (licei e formazione professionale);
- b. Titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master)
- c. Qualifiche o diplomi conseguiti al termine di un apprendistato;
- d. Specializzazione in forza di contratto di lavoro da almeno 10 anni con mansioni che garantiscano le richieste capacità tecniche;
- e. Svolgimento dell'attività autonoma in via esclusiva o prevalente da almeno 10 anni

Decreto Ministero Lavoro 20/12/2012

DEROGHE ALL'OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE:

Si tratta di deroghe assolute, che non richiedono il contemporaneo raggiungimento di un reddito minimo

Attività lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un albo professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, tenuti o controllati da un'amministrazione pubblica, nonché **da federazioni sportive** in relazione ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato ovvero ad una valutazione dei requisiti che legittimano lo svolgimento dell'attività

Decreto Ministero Lavoro 20/12/2012
DEROGHE ALL'OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE
Iscrizione ad albi o elenchi tenuti da Federazioni Sportive

- a. Solo FSN, non EPS;
- b. Non è sufficiente l'iscrizione, ma occorre il superamento di un esame;

esempi:

Maestri di tennis, di sci, di nuoto, allenatori di 1°. 2° livello;
direttori tecnici, preparatori atletici etc.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

- Reddito diverso – Art. 67, c. 1, lett. l) T.U.I.R.;
- Assoggettamento ad ENPALS
- No comunicazione preventiva no libri lavoro
- Tratt.to fiscale: ritenuta d'acconto 20% + 770

MINI CO.CO.CO

- Max € 5.000,00 annui e 30 gg. Lavorativi - No progetto;
- Si comunicaz. preventiva – L.U.L.– ENPALS – 770;
- Assoggettamento ad ENPALS
- Tratt.to fiscale: assimilati ai redditi di lavoro dipendente

1) ASS.NE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO:

- Reddito di lavoro autonomo;
- Ritenuta d'acconto 20% sui compensi erogati;
- Tassazione con criterio di cassa – deducibile per associante;
- Obbligo di dichiarazione dei redditi da parte del percipiente;
- Obbligo di certificazione ritenute e 770

2) ASS.NE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALE:

- Reddito di capitale – non deducibile per l'associante;
- Tassazione con criterio di cassa
 - imponibilità diversa in relazione a % di partecipazione;
 - se non qualificata: rit. imposta 12,5%;
 - se qualificata: tass.ne ordinaria sul 49,72% del compenso erogato.

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

RAPPORTI ASSOGGETTATI AD INPS (ES. BAR):

- Gestione separata INPS – solo per ass.ne con apporto di lavoro;
- Contributo a carico 50% associante e 50% associato;
- Aliquota 25,72%

RAPPORTI ASSOGGETTATI AD ENPALS (ES. ISTRUTORI):

- aliquota 33%;
- contributo a carico 23,81% associante e 9,19% associato;

SPORTIVI DILETTANTI < 7.500 €

Compenso Lordo	100,00
Ritenuta IRPEF	0,00
Addizionale Regionale.....	0,00
Addizionale Comunale.....	0,00
Ritenuta ENPALS	0,00
Compenso Netto(salvo conguaglio).....	100,00
Contributi IVS committente	0,00
Contributi minori	0,00
Costo Totale per committente	100,00

SPORTIVI DILETTANTI > 7.500 €

Compenso Lordo	100,00
Ritenuta IRPEF	23,00
Addizionale Regionale (base).....	1,23
Addizionale Comunale (ipotesi media)	0,40
Ritenuta ENPALS	0,00
Compenso Netto(salvo conguaglio).....	75,37
Contributi IVS committente	0,00
Contributi minori	0,00
Costo Totale per committente	100,00

LAVORATORI DIPENDENTI

Compenso Lordo	100,00
Ritenuta IRPEF (ip. al. media)	25,00
Addizionale Regionale (base).....	1,23
Addizionale Comunale (ipotesi media)	0,40
Ritenuta ENPALS	9,19
Compenso Netto(salvo conguaglio).....	64,18
Contributi IVS committente	23,81
Contributi minori	5,17
Costo Totale per committente	128,98

Compenso Lordo	100,00
Ritenuta IRPEF (ip. al. media)	25,00
Addizionale Regionale (base).....	1,23
Addizionale Comunale (ipotesi media)	0,40
Ritenuta ENPALS	9,19
Compenso Netto(salvo conguaglio).....	64,18
Contributi IVS committente	23,81
Contributi minori	0,00
Costo Totale per committente	123,81

N.B!!

1. Per i lavoratori dipendenti, tenuto conto di TFR e ratei ferie – permessi e 13[^] la “forbice” è ancora maggiore, cioè il netto in busta può risultare pari a circa il 45% del costo aziendale;

2. Le aliquote IRPEF sono progressive all’aumentare del reddito ed occorre tenere in considerazione le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia, talché a redditi bassi – fino a circa 8.000 € annui, le ritenute si azzerano o sono sostanzialmente ininfluenti

LAVORATORI OCCASIONALI

Compenso Lordo	100,00
Ritenuta IRPEF	20,00
Ritenuta ENPALS	9,19
Addizionale Regionale (base).....	1,23
Addizionale Comunale (ipotesi media)	0,40
Compenso Netto(salvo conguaglio).....	69,18
Contributi IVS committente	23,81
Contributi minori	0,00
Costo Totale per committente	123,81

LIBERI PROFESSIONISTI

Compenso Lordo	100,00
IVA	21,00
TOTALE FATTURA	121,00
Ritenuta IRPEF	20,00
Ritenuta ENPALS	9,19
Netto fattura	91,81
Contributi IVS committente	23,81

Compenso netto (salvo conguaglio) 70,81

Costo Totale per committente 144,81

N.B!! Si ipotizza che trattasi di lavoratore autonomo senza organizzazione esente da IRAP, altrimenti il compenso netto si riduce di un ulteriore 3,90%, salvo addizionali regionali IRAP

Nuovo regime contribuenti minimi

- tassazione attraverso un'imposta sostitutiva del 5%;
- esclusione da:
 - IVA;
 - IRAP;
 - Studi di settore;
 - Tenuta delle scritture contabili.
- assoggettamento a contribuzione previdenziale (ENPALS/INPS)

LIBERI PROFESSIONISTI REGIME MINIMI

Compenso Lordo	100,00
IVA	00,00
TOTALE FATTURA	100,00
Ritenuta IRPEF	00,00
Ritenuta ENPALS	9,19
Imposte	5,00
Contributi IVS committente	23,81
Compenso netto	85,81
Costo Totale per committente	123,81

Dott. Giuliano Sinibaldi
Commercialista in Pesaro
Revisore Legale
g.sinibaldi@contabilia.it